



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1303 del 21/11/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1132 del 26/11/2019

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria**

**OGGETTO: Revoca Ordinanza-Ingunzione n. 75/19 del 03.10.2019 a carico dei Sig.ri Pinto Rosalia Marina e Pinto Placido, n.q. di comproprietari dell'immobile sito in C.da S. Lucia, Agro del Comune di Mistretta (ME).**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** l'art.28 comma 8 della L.R. 10/99 con la quale la Regione ha delegato le Province Regionali all'applicazione delle Sanzioni Amministrative in materia ambientale;
- VISTO** il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della VI Direzione Ambiente, adottato con Deliberazione n. 32 del 08.10.2019 che modifica la precedente versione già approvata con Deliberazione n. 12 del 26.02.2015;
- VISTA** l'Ordinanza - Ingunzione n° 75/19 del 03.10.2019, emessa a carico dei Sig.ri Pinto Rosalia Marina e Pinto Placido, n.q. di comproprietari di un immobile sito in C.da S. Lucia, Agro del Comune di Mistretta, con la quale è stata irrogata sanzione amministrativa di € 600, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.lgs. 152/06, per avere effettuato uno scarico in assenza della prescritta autorizzazione, a seguito di contestazione elevata dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, N.O.E. di Catania, con Verbale di Accertamento e Contestazione prot. n. 139/8 del 10.09.2018;
- VISTA** la nota del 30.10.2019, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 33731/19, con la quale la Sig.ra Pinto ha trasmesso copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Mistretta sempre in data 30.10.2019;
- CONSIDERATO** che, pur rimanendo dimostrata la fondatezza dell'illecito, il successivo ritardo nel rilascio dell'autorizzazione allo scarico non può essere esclusivamente addebitato ai Sig.ri Pinto che avevano ottenuto il parere igienico sanitario positivo dall'A.S.P. in data 26.04.2019 e prodotto istanza di autorizzazione allo scarico in data 09/05/2019, sollecitata in data 24/06/2019, motivazioni per le quali si era ritenuto di applicare il minimo edittale nell'Ordinanza-Ingunzione ;
- RITENUTO** di dover procedere alla revoca dell'Ordinanza-Ingunzione n° 75/19 del 03.10.2019, in quanto si ritiene necessario valutare la possibile applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 136 del D.lgs. 152/06, nella quantificazione della sanzione da

irrogare, stante la circostanza che l'Autorizzazione allo Scarico è stata rilasciata dal Comune di Mistretta proprio a seguito della documentazione sopra citata e entro i trenta giorni prescritti per il pagamento della sanzione;

**VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

**VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

### **PROPONE**

per quanto in premessa di

- 1) di revocare l'Ordinanza-Ingiunzione n° 75/19 del 03.10.2019, emessa a carico dei Sig.ri Pinto Rosalia Marina e Pinto Placido, n.q. di comproprietari dell'immobile sito in C.da S. Lucia, Agro del Comune di Mistretta (ME), con la quale veniva irrogata sanzione amministrativa di € 600, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.lgs. 152/06, per avere effettuato uno scarico in assenza della prescritta autorizzazione, a seguito di contestazione elevata dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, N.O.E. di Catania, con Verbale di Accertamento e Contestazione prot. n. 139/8 del 10.09.2018;
- 2) di provvedere alla valutazione dei nuovi elementi a disposizione dell'Ufficio, al fine di emettere nuova Ordinanza - Ingiunzione nei confronti dei Sig.ri Pinto Rosalia Marina e Pinto Placido.

**Il Funzionario Responsabile del Servizio**  
***Dott.ssa Concetta Cappello***

### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

### **DETERMINA**

- 1) di revocare l'Ordinanza-Ingiunzione n° 75/19 del 03.10.2019, emessa a carico dei Sig.ri Pinto Rosalia Marina e Pinto Placido, n.q. di comproprietari dell'immobile sito in C.da S. Lucia, agro del Comune di Mistretta (ME), con la quale veniva irrogata sanzione amministrativa di € 600, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.lgs. 152/06, per avere effettuato uno scarico in assenza della prescritta autorizzazione, a seguito di contestazione elevata dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, N.O.E. di Catania, con Verbale di Accertamento e Contestazione prot. n. 139/8 del 10.09.2018;

- 2) di provvedere alla valutazione dei nuovi elementi a disposizione dell'Ufficio, al fine di emettere nuova Ordinanza - Ingiunzione nei confronti dei Sig.ri Pinto Rosalia Marina e Pinto Placido.

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

Messina 18.11.2019

***IL DIRIGENTE***  
***Ing. Armando Cappadonia***

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 18.11.2019

***IL DIRIGENTE***  
***Ing. Armando Cappadonia***